



COMUNE DI QUARTO D'ALTINO

Il Sindaco



Registro Generale n. 33

ORDINANZA SINDACALE N. 12 DEL 08-11-2017

Oggetto: Provvedimenti temporanei ed urgenti per la prevenzione e la riduzione dei livelli di concentrazione degli inquinanti in atmosfera.

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- gli impianti di riscaldamento, il traffico veicolare e i sistemi di produzione industriale, rappresentano le principali cause dell'inquinamento atmosferico ed in particolare della formazione degli inquinanti primari quali composti organici volatili, particolato, ossidi di azoto e monossido di carbonio;
- il Parlamento Europeo con la Direttiva 2008/50/CE del 21/05/2008 relativa alla "Qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa" recepita dall'Italia con il D.Lgs. 155/2010 evidenzia che ai fini della tutela della salute umana e dell'ambiente nel suo complesso è particolarmente importante combattere alla fonte l'emissione di inquinanti nonché individuare ed attuare le più efficaci misure di riduzione delle emissioni a livello locale;
- studi epidemiologici condotti in diverse città americane ed europee nel corso degli ultimi anni hanno dimostrato che esiste una notevole correlazione tra la presenza di polveri sottili ed il numero di patologie dell'apparato respiratorio, di malattie cardiovascolari e di episodi di mortalità riscontrati in una determinata area geografica;
- l'analisi dei dati raccolti dalla rete di monitoraggio della qualità dell'aria nell'agglomerato di Venezia ha già evidenziato elementi di criticità, in particolare per quanto riguarda le PM10;

RICHIAMATE:

- la Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria;
- il Decreto Lgs 13 agosto 2010, n. 155, recante attuazione della Direttiva 2008/50/CE;
- la Delibera di Consiglio Regionale n. 90 del 19 aprile 2016 con cui si approva l'aggiornamento del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera

(P.R.T.R.A.) e si individuano misure strutturali e permanenti da attuare su aree vaste – di breve, medio e lungo periodo – la cui adozione consente di ridurre progressivamente le emissioni in atmosfera con la finalità di conseguire il rispetto dei valori limite di qualità dell'aria;

VISTA la Delibera di Giunta della Regione Veneto n. 836 del 6 giugno 2017 con la quale si approva il “Nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano”;

RILEVATO che la Regione Veneto in occasione delle sedute del 26 giugno e del 21 settembre del Comitato di Indirizzo e Sorveglianza (CIS) ha illustrato i contenuti del nuovo Accordo e nello specifico ha individuato una serie di interventi comuni da porre in essere, nel quadro di un'azione coordinata e congiunta, nei settori maggiormente responsabili delle emissioni di PM10:

combustione di biomassa per il riscaldamento civile, trasporti, agricoltura;

PRESO ATTO che il Comune di Quarto d'Altino rientra nell'ambito di applicazione delle misure temporanee e omogenee previste dal “Nuovo Accordo di Bacino Padano”

CONSIDERATO quanto emerso nel corso del Tavolo Tecnico Zonale (TTZ) della Città Metropolitana riunitosi in data 13/10/2017;

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 105 del 23.10.2017, “Linee di indirizzo per l'adozione delle misure di contenimento dei livelli di concentrazione degli inquinanti atmosferici. Misure dirette. Limitazioni al traffico veicolare e all'utilizzo degli impianti e degli apparecchi di riscaldamento, stagione 2017-2018”

RICHIAMATI:

- Il D.lgs 152/2006 e successive modifiche e integrazioni;
- Il DPR n. 74/2013 “ Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per al climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'art. 4 comma 1 lett. a) e c) del D.Lgs. 192/2005 in particolare l'art. 5 comma 1 ;
- L'art. 33 della LR n. 33/1985 “ Norme per la tutela dell'ambiente” e s.m.i.;
- L'art. 50 del D.Lgs.n. 267/2000 “ Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;

ORDINA

A tutta la cittadinanza e sull'intero territorio comunale, di applicare, nel periodo intercorrente dalla data del presente provvedimento e fino al 15/04/2018, le seguenti limitazioni:

1. ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI TERMICI:

- a) La temperatura ambiente non deve risultare superiore a :

- 17° C (+ 2 di tolleranza) negli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali ed assimilabili;
 - 19° C (+ 2 di tolleranza) in tutti gli altri edifici;
- b) Riduzione di 2 ore del periodo massimo consentito dall'art. 4 c.2 del DPR 74/2013, da attuarsi dalle ore 16.00 alle ore 18.00 di ogni giorno, per quanto riguarda l'esercizio degli impianti termici compresi stufe, caminetti ecc. alimentati a combustibili liquidi o solidi;

2. COMBUSTIONI ALL'APERTO:

Divieto di combustione all'aperto, ai sensi dell'art. 182 c.6-bis del D.Lgs. 152/2006 , in particolare in ambito agricolo (fatte salve le necessità di combustione finalizzate alla tutela sanitaria di particolari specie vegetali) e di cantiere;

3. SPEGNIMENTO MOTORI

Divieto di sostare con il motore acceso per gli autobus nella fase di stazionamento ai capolinea, i veicoli merci durante le fasi di carico/scarico, gli autoveicoli in corrispondenza a particolari impianti semaforici o di passaggi a livello;

Al verificarsi del **LIVELLO DI ALLERTA 1 – ARANCIO** (attivato dopo 4 giorni consecutivi di superamento del valore di 50 microgrammi/metrocubo della concentrazione di PM10 sulla base della verifica effettuata da ARPAV il lunedì e giovedì sui quattro giorni antecedenti) agli obblighi di cui sopra (livello verde) si aggiungeranno, senza ulteriori provvedimenti, le seguenti limitazioni:

1. ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI TERMICI:

Divieto di utilizzo di tutti i generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 3 stelle in base alla classificazione ambientale introdotta con la DGRV n. 1908/2016;

2. COMBUSTIONI ALL'APERTO E SPANDIMENTO DEI LIQUAMI ZOOTECNICI:

- a) Divieto di qualsiasi tipologia di combustioni all'aperto, compresi i barbecue, i falò rituali e fuochi d'artificio;
- b) Divieto di spandimento dei liquami zootecnici e, in presenza di proibizione regionale, impedimento di rilasciare le relative deroghe.

Al verificarsi del **LIVELLO DI ALLERTA 2 – ROSSO** (attivato dopo 10 giorni consecutivi di superamento del valore di 50 microgrammi/metrocubo della concentrazione di PM10 sulla base della verifica effettuata da ARPAV il lunedì e giovedì sui dieci giorni antecedenti) agli obblighi di cui sopra (livello verde + livello arancione) si aggiungeranno, senza ulteriori provvedimenti, le seguenti limitazioni:

1. ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI TERMICI:

divieto di utilizzo di tutti i generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di un impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 4 stelle in base alla classificazione ambientale introdotta con DGRV n. 1908/2016;

Durata applicazione:

- Inizio: a partire dal giorno successivo al controllo ARPAV (martedì o venerdì).
- Termine: da quando rientrano i valori di PM10 al di sotto del limite di legge e le previsioni meteo sono favorevoli alla dispersione degli inquinanti (comunicato ARPAV)

DEROGHE

- Relativamente all'esercizio degli impianti termici le deroghe sono quelle previste dal DPR 74/2013.
In caso di Livello di Allerta 1 – ARANCIO e Livello di Allerta 2 – ROSSO : possibilità di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa in assenza di un impianto di riscaldamento alternativo.
- Relativamente alle combustioni all'aperto: deroga al divieto in caso di necessità di combustione finalizzata alla tutela sanitaria.
In caso di Livello di Allerta 1 – ARANCIO e Livello di Allerta 2 – ROSSO : possibilità di deroga per tutte le manifestazioni pubbliche autorizzate/previste dall'Amministrazione comunale.

SANZIONI

Salvo che il fatto non costituisca illecito o reato, le violazioni alle disposizioni della presente ordinanza saranno punite con la sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00 da applicarsi con le procedure stabilite dalla legge 689/1981.

MANDA

A chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.


DISPONE

Che il presente provvedimento sia pubblicato all'Albo Pretorio e venga reso noto ai cittadini nelle forme e nei modi ritenuti più opportuni ai fini della sua ampia conoscibilità per tutto il tempo di validità dello stesso;

Che il presente provvedimento venga trasmesso al Comando di Polizia Locale, alla AULSS 3, all'Arpav Dipartimento Provinciale di Venezia, alla Città Metropolitana di Venezia, alla Prefettura, al Comando Provinciale dei Carabinieri, alla Guardia di Finanza ed alla Polizia di Stato.

INFORMA

Che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR Veneto entro 60 giorni o in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio.



IL SINDACO
arch. Claudio Grosso